N. R.G. 3873/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Giuseppa Sanna
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3873/2015** promossa da:

_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. [redacted]

ATTORE/I

contro

Controparte_1 (C.F.), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. , elettivamente domiciliato in [redacted] il difensore avv. [redacted]

Controparte_2 (C.F.), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CAGLIARI . e dell'avv. , elettivamente [redacted] il difensore avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CAGLIARI .

CONVENUTI

Oggetto : risarcimento danni da infezione da HCV

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-867

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato, *Parte_1* conveniva in giudizio l [redacted] di Sassari e il *Controparte_2* e premesso che nel periodo ricompreso tra il 14.6.2012 e il 3.7.2012 si trovava ricoverata presso l *Organizzazione_1* di *CP_1* per essere sottoposta ad accertamenti in quanto affetta da diverticolite e che nell'ambito degli esami clinici eseguiti in data 15.6.2012 risultava negativa all'HCV così come ad ulteriori esami relativi all'esistenza di lesioni focali al fegato, esponeva che successivamente e precisamente in data 8.8.2012 le veniva riscontrata una la positività da HCV e che in periodo successivo agli accertamenti effettuati il 15.6.2012 veniva sottoposta in data 11.7.2012 a esofagogastroduodenoscopia con prelievo bioptico e che riteneva di avere contratto della positività proprio in occasione del prelievo suddetto verosimilmente a causa proprio dell'indagine effettuata non correttamente eseguito ovvero eseguita con strumenti non adeguatamente sterilizzati, sul presupposto che da detta infezione sia conseguita una lesione alla propria integrità fisica e che la causa sia riconducibile esclusivamente a responsabilità del *Controparte_3* che non espletato come suo obbligo la dovuta vigilanza e alla *Controparte_1* di *CP_1* presso la quale l'indagine che ha cagionato l'infezione si è verificata concludeva chiedendo la condanna di entrambi i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, sotto il profilo degli esiti permanenti e transitori a lei conseguiti alla propria integrità fisica.

Si costituiva la *Parte_2* contestando la domanda e i motivi posti a suo fondamento sostenendo in particolare che la struttura sanitaria convenuta in occasione del prelievo bioptico effettuato aveva usato tutte le cautele e le strumentazioni le più adeguate possibili, provvedendo a sterilizzazioni il cui processo è affidato a macchinari altamente specializzati e che assicurano l'effettiva sterilizzazione degli strumenti con ciò ritenendo che il comportamento della *Parte_3* non potesse essere l'antecedente causalmente efficiente della infezione da HCV riscontrata dalla attrice con concludeva per il rigetto della domanda.

Si costituiva il *Controparte_2* eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito essendo competente il Tribunale ove ha sede l'avvocatura dello Stato nella specie il Tribunale di Cagliari e la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, nel merito concludeva per l'infondatezza della domanda .

La causa veniva istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e consulenza tecnica di ufficio e presa in decisione sulle conclusioni assunte dalla parti all'udienza fissata per la precisazione.

Quanto all'eccepita incompetenza territoriale da parte del *Controparte_2* va tenuto presente che è principio pacificamente affermato dalla stessa Corte di Cassazione quello secondo cui nel giudizio in cui è parte un'Amministrazione dello

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-867

Stato, se l'obbligazione dedotta abbia origine da un fatto illecito - come nella specie -, ai fini della individuazione del giudice competente per territorio ai sensi del R.D. del 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 6 e art. 25 c.p.c., il forum delicti concorre, in via alternativa, con il forum destinatae solutionis, da determinare in base alle norme di contabilità pubblica (cit. R.D., art. 54, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 278, lett. d), del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 287 e 407), e cioè il luogo in cui ha sede l'ufficio di Tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello della provincia in cui il creditore è domiciliato (v. Cass. 2265/2012 Cass. 19808/2004 ; Cass. ord. 14718/2004; Cass.; Cass. 8290/2005; Cass. 5270/2001).
L'ovvio corollario è che tale ultimo foro non è, nè esclusivo, nè inderogabile, ragione per la quale la P.A. convenuta - che intenda eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria - ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza (v. anche Cass. 2758/2007). Ma, nel caso in esame - come si è più sopra detto - il *CP_2* convenuto, nel suo primo atto difensivo (comparsa di risposta), ha proposto l'eccezione di incompetenza soltanto sotto il profilo dell'inderogabilità del foro erariale rilievo già errato di per se stesso - ma non sotto gli ulteriori profili ex art. 18 c.p.c. e segg.
Al rigetto dell' eccezione di incompetenza territoriale come proposta, consegue la definitiva affermazione della competenza di questo giudice a decidere la presente controversia.
Parimenti deve essere rigettata l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi emergendo chiaramente sia dall'esposizione dei fatti allegati nell'atto di citazione che dalle conclusioni assunte che la *Pt_1* chiedeva il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, a lei conseguiti a causa dell'infezione contratta a seguito del prelievo bioptico effettuato.
Nel merito la domanda proposta dalla *Pt_1* appare fondata e deve essere accolta.
Con la consulenza tecnica di ufficio, immune da vizi logici e scientifici, è rimasto appurato effettivamente "che la trasmissione del virus HCV, responsabile della sieroconversione rilevata nella [redacted] il 08.08.12, si sia verificata, con buona probabilità, durante l'esecuzione della procedura di esofagogastro-duodenoscopia, conseguentemente ad un'inefficace rigenerazione delle apparecchiature utilizzate." Che " Risulta infatti essere presente una relazione temporale, che soddisfa il criterio cronologico medico-legale, fra l'esecuzione dell'esame (11.07.2012) e la rilevazione della positività per anticorpi anti-HCV (11.59) con relativi sintomi, segni ed esami laboratoristici avvaloranti la diagnosi di una sofferenza epatica acuta. Non di poco conto, ma anzi meritevole di ulteriore menzione, è il fatto che l'esame anti-HCV cui la *Pt_1* veniva sottoposta in data 15.06.2012 risultava negativo."
Siffatte osservazioni e conclusioni portano a ritenere che sussista il rapporto di causalità tra l'esecuzione dell'indagine esofagogastro-duodenoscopia effettuata dalla [redacted] in data 11.7.2012 e l'insorgenza della infezione di HCV a lei accertata in data 8.8.2012 e di

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-867

conseguenza responsabilità dei convenuti in ordine alla stessa non avendo la struttura sanitaria utilizzato strumenti non del tutto " puliti" per l'attività di indagine espletata.
Appurata la sussistenza del rapporto di causalità resta solamente da determinare il danno non patrimoniale subito dalla *Pt_1* a causa della infezione da lei contratta attesa la quantificazione della lesione alla integrità fisica permanente determinata dal consulente tecnico nella misura del 10%.
In applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale per il risarcimento del danno non patrimoniale e in uso presso questo Tribunale alla *Pt_1* è dovuta la somma di €18.618,00 (età 69 anni , punto percentuale 2760,28) somma che deve essere rivalutata a decorrere dall'anno 2015 (le tabelle applicate sono attualizzate all'anno 2014) secondo le variazioni degli indici *Org_* per gli anni successivi.
Non sono, invece, dovuti interessi compensativi.
Occorre richiamare, al riguardo, il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo. Tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso (Cass., n. 22347/2007; Cass. 3355/2010; Cass. 31731/2016).
Alcuna altra somma appare dovuta a titolo di risarcimento del danno attesa la mancanza di prova su ulteriori danni diversi dalla lesione alla integrità fisica della *Pt_1*
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta;

1) Condanna *Parte_4* in solido con il *Controparte_2* *[...]* a corrispondere in favore di *Parte_1* la somma di € 18.618,00 con la rivalutazione monetaria a decorrere dall'1.1.2015 fino all'effettivo saldo ;
2) Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali, quelle di consulenza tecnica nella misura liquidata in decreto, e quelle legali liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre accessori dovuti nella misura di legge;

Sassari 24.11.2017
Il Giudice
G.Sanna

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-867